



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

() ORIGINALE

() COPIA

N. 61 DEL 05 DICEMBRE 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **CINQUE** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 18,00** presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione straordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

			Presenti	Assenti
1	FIORINI	MATTIA	SI	
2	CAMIA	MATTEO	SI	
3	CANEPA	MONICA		SI
4	DELBONO	DAVIDE	SI	
5	GIUDICE	GIAN LUCA	SI	
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	SI	
7	MORETTI	GIULIA	SI	
8	PELUFFO	MARINA	SI	
9	SPOTORNO	GIOVANNI	SI	
10	BONASERA	FRANCESCO	SI	
11	RAPETTI	MARCO		SI
12	MARCENARO	MATTEO	SI	
13	RICCOBENE	FRANCESCO		SI
Totale N.			10	3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Dott. **Mattia FIORINI - Sindaco** - assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante il *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e

PREMESSO CHE l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (*decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011*) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale recita testualmente: *“A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”*;

VISTE:

- la Legge Regione Liguria n. 32 del 12 novembre 2014, recante il Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche;
- la Legge Regione Liguria n. 33 del 27 dicembre 2016, concernente: *“Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017”* che prevede all'art. 2 comma 81 che *“La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed*

interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria”;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta della Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017 e n. 568 del 14/07/2017;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017 è stato disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, devono aderire al “*Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria*”, approvato con la citata Delibera Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche;

ATTESO che il Comune di Spotorno ha aderito al “*Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria*” in data 30/08/2017 prot.n.10866 e che, pertanto, può introdurre l'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che la sempre maggiore riduzione dei trasferimenti statali, nonché il perdurare del blocco della leva fiscale, non consente al Comune di Spotorno di mantenere l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

RILEVATO, altresì, che il Comune di Spotorno rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze che nell'ultimo anno (2016) sono state pari a n. 244.085;

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

ATTESO che sono state sentite ed informate in data 28/11/2017 le associazioni maggiormente rappresentative di categoria provinciali dei titolari delle strutture ricettive;

DATO ATTO che in tale data è stato altresì raggiunto accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona che sarà sottoscritto tra le Associazioni di categoria provinciali ed i Comuni aderenti;

DATO ATTO, altresì, che in data 29/11/2017 sono state sentite ed informate le locali associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 170 del 29/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto: “*Approvazione dell'accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona*”, con la quale si approva il succitato accordo dando mandato al Sindaco di sottoscriverlo;

RITENUTO, pertanto, di istituire l'imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e di approvare l'allegata bozza di regolamento

comunale per la disciplina del nuovo tributo, allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando atto che con riferimento al primo anno di applicazione (2018), l'imposta sarà applicata per le sole mensilità di Luglio ed Agosto;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1^A Commissione Consigliare nella seduta del 04/12/2017;

VISTO il parere rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., ed in particolare l'art. 52;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli 8, contrari 2 (Francesco BONASERA, Matteo MARCENARO), astenuti nessuno, essendo 10 i Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono integralmente riportati:

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/06/2017 n. 95, nel Comune di Spotorno l'Imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. di approvare il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con riferimento al primo anno di applicazione (2018), l'imposta sarà applicata per le sole mensilità di Luglio ed Agosto;
4. di dare atto che il Comune di Spotorno ha aderito al "*Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria*" in data 30/08/2017 prot.n.10866;

5. di dare atto che il gettito sarà destinato alle finalità di cui alla Delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017 ed all'accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona, di cui alla D.G.C. n. 170 del 29/11/2017;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Francesco BONASERA, Matteo MARCENARO), astenuti nessuno, voti espressi nei modi di legge, su 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.



COMUNE DI SPOTORNO

PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Allegato A) alla Deliberazione n. 61 del 05/12/2017

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 61 del 05/12/2017

INDICE

Art. 1 - Istituzione dell'Imposta ed oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Finalità dell'Imposta.....	3
Art. 3 - Presupposto dell'Imposta.....	4
Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari.....	4
Art. 5 - Misura dell'Imposta.....	4
Art. 6 - Agevolazioni ed esenzioni.....	5
Art. 7 - Obblighi tributari e gestionali.....	6
Art. 8 - Versamenti.....	6
Art. 9 - Differimento di termini.....	7
Art. 10 - Accertamento.....	7
Art. 11 - Sanzioni.....	8
Art. 12 - Riscossione coattiva.....	8
Art. 13 - Rimborsi.....	8
Art. 14 - Contenzioso.....	9
Art. 15 - Autotutela e diritto di interpello.....	9
Art. 16 - Modalità di gestione dell'Imposta.....	9
Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali.....	10

Articolo 1

Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Spotorno, l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, denominata di seguito imposta.

Articolo 2

Finalità e destinazione dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta iscritto in uno o più capitoli di spesa vincolati del bilancio comunale, è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, approvato con Delibera della Giunta della Regione Liguria n. 568 del 14/07/2017, al quale il Comune di Spotorno ha aderito in data 30/08/2017, nonché di tutti i principi stabiliti con la delibera della Giunta Regione Liguria n. 362 del 05/05/2017,
2. In particolare per la gestione della quota (pari ad almeno il 60%) di gettito dell'imposta in accordo con associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 32/2014 e ss.mm. e ii., prevista dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria di cui al comma 1, la Giunta comunale provvederà, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo nel rispetto delle seguenti norme generali:
 - a. Componenti del Comitato: sono membri del Comitato Il Sindaco o un suo delegato al turismo che lo presiede, un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale vigente.
Per associazioni locali più rappresentative s'intendono o le sezioni/delegazioni locali delle associazioni di categoria provinciali o regionali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa regionale, o le associazioni di categoria locali delle strutture ricettive e/o degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, responsabili della riscossione dell'imposta, aderenti ad un'omologa associazione di categoria di livello provinciale e/o regionale.
 - b. Funzionamento del Comitato: al suo insediamento il Comitato adotterà il proprio Regolamento Interno di funzionamento che dovrà comunque prevedere che in capo a ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria venga attribuito un peso percentuale di "voto", da esprimere in caso di votazione, proporzionato all'impatto occupazionale e di gettito d'imposta previsto, attribuibili all'associazione che rappresenta. Pertanto il Regolamento Interno del Comitato non prevedrà un sistema di voto secondo il metodo "una testa un voto" ma un sistema per cui a ciascun membro del Comitato verrà attribuita una percentuale di voti sul totale di 100 che sarà pari al 50% per il rappresentante del Comune e ad un x%, per ciascun rappresentante delle associazioni locali di categoria,

computato in proporzione alla quota di gettito d'imposta di soggiorno preventivabile e al numero di lavoratori occupati attribuibili indirettamente all'associazione che rappresenta (ovvero sommando la quota di gettito e di occupati delle imprese regolarmente iscritte all'associazione al momento dell'insediamento del Comitato o del rinnovo dei suoi membri).

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in tutte le strutture turistico ricettive, come individuate e definite dalla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii., anche se gestite in forma non imprenditoriale, compresi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, gli agriturismo e le aree di sosta, situate sul territorio del Comune di Spotorno.

Articolo 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5bis del citato dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme online di promo -commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 e ss.mm.ii.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta può anche essere articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.
2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge,
3. L'imposta è applicata, fino ad un massimo di **5 pernottamenti** consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 6

Agevolazioni ed esenzioni

- 1.** Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Spotorno;
 - b. i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i dodici anni di età;
 - c. i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
 - d. i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
 - e. le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza;
 - f. i soggetti che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona;
 - g. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della provincia di Savona, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - h. entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18;
 - i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
 - j. i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza ed un loro accompagnatore;
 - k. il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- 2.** Le esenzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e sm.i..
- 3.** La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese.
- 4.** L'imposta è ridotta del 30% per gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 14 ed i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti accompagnatori.
- 5.** L'imposta è ridotta del 30%, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto, per gli anziani di età non inferiore, nel giorno d'inizio del soggiorno, a 65 anni facenti parte di gruppi, di non meno di 20 persone, organizzati da enti pubblici, organizzazioni sindacali riconosciute, agenzie di viaggio, tour operator e altri soggetti comunque autorizzati ai sensi delle vigenti normative in materia nazionali o regionali.
- 6.** I clienti cosiddetti stanziali delle strutture ricettive all'aria aperta sono esentati dal pagamento dell'imposta per ogni singolo soggiorno in quanto saranno soggetti al pagamento di un importo annuo nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 7

Obblighi tributari e gestionali

- 1.** I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono fornire, anche utilizzando la modulistica e i supporti informativi multilingua forniti dal Comune, alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta.
- 2.** Entro il 30 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4, in qualità di agenti contabili, devono presentare al Comune:
 - a)** il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale degli agenti contabili, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.
 - b)** una dichiarazione annuale, redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, con obbligo di indicazione di tutti i dati richiesti con la stessa, con il dettaglio trimestrale del numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti o con riduzione d'imposta, specificando, per aggregati, il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.
 - c)** le dichiarazioni che gli stessi sono tenuti a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero la trasmissione dei nominativi dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, anche senza il consenso espresso degli interessati, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
- 3.** I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
- 4.** Il conto della gestione e la dichiarazione annuale di cui al precedente comma 2, debitamente compilati e sottoscritti, nonché corredati da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, devono essere presentati utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a)** direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Spotorno;
 - b)** a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentati nella data di spedizione;
 - c)** a mezzo posta elettronica certificata: in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
 - d)** in via telematica, qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

Articolo 8

Versamenti

- 1.** L'imposta si intende assolta al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale emessa dal gestore ovvero dal soggetto responsabile dell'obbligo tributario, che provvedono all'incasso dell'imposta rilasciandone quietanza.

2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a € 0,50.
3. I soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 4 devono richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza, e procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.
4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel trimestre/quadrimestre di riferimento, è effettuato entro il giorno 16 del mese solare successivo, ovvero entro il 16 luglio per il trimestre aprile – giugno ed entro il 16 novembre per il quadrimestre luglio – ottobre in uno dei seguenti modi:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Spotorno;
 - b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;
 - c) tramite le procedure telematiche messe a disposizione dal Comune;
 - d) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.
5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: “Imposta di soggiorno – trimestre / quadrimestre. ... dell'anno ...”.
6. Al fine di agevolare le strutture ricettive con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta trimestrale da versare sia inferiore a 100 euro tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre o quadrimestre successivo. Il riversamento al Comune è in ogni caso dovuto: - per importi anche cumulativi superiori a 100 euro; - almeno una volta all'anno a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo entro la scadenza prevista per l'ultimo quadrimestre dell'anno.

Articolo 9

Differimento di termini

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, dei termini di cui al precedente articolo 7 e articolo 8.

Articolo 10

Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti Responsabili del pagamento, ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta in conseguenza delle violazioni sanzionabili si applicano gli interessi nella misura annua del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11

Sanzioni

- 1.** Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 2.** Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3.** Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4.** Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5.** Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6.** Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12

Riscossione coattiva

- 1.** Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 13

Rimborsi

- 1.** Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2.** Gli interessi spettanti sulle somme da rimborsare, nella misura annua del tasso di interesse legale, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 3.** Non si procede al rimborso per le somme di importo pari o inferiore a € 0,50.
- 4.** Nel caso di versamento dell'imposta in misura eccedente rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle

prescritte scadenze. La compensazione è effettuata solo a seguito di presentazione al Comune di apposita richiesta motivata e documentata e solo previa autorizzazione alla stessa da parte del Comune, nella prima scadenza di versamento successiva al rilascio dell'autorizzazione comunale.

Articolo 14 Contenzioso

- 1.** Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, il titolo esecutivo ed il ruolo per la riscossione coattiva, il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il rifiuto tacito dello stesso, il provvedimento di diniego o di revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 546/1992.
- 2.** Per le controversie di cui al comma 1, di valore non superiore ad €. 50.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2018, avendo riguardo solo all'importo di quanto richiesto a titolo di imposta, il ricorso produce gli effetti di un reclamo, con improcedibilità del ricorso medesimo fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notificazione dello stesso al Comune ed applicazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/1992.
- 3.** Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

Articolo 15 Autotutela e diritto di interpello

- 1.** Il Comune applica l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
- 2.** Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'interpello, il contribuente o il soggetto obbligato agli adempimenti tributari per conto dello stesso o quello tenuto insieme con il contribuente od in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in ordine ad una fattispecie personale e concreta, prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi a tale fattispecie, può presentare per iscritto al Comune istanza di interpello ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa o sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.

Articolo 16 Modalità di gestione dell'imposta

- 1.** Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..

Articolo 17
Disposizioni transitorie e finali

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.
- 2.** Con riferimento al primo anno di applicazione (2018), ai sensi dell'articolo 3 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), l'imposta si applicherà per le sole mensilità di Luglio ed Agosto.
- 3.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 61 DEL 05.12.2017

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.

SINDACO FIORINI MATTIA:

Iniziamo la discussione del punto numero 2: “Istituzione imposta di soggiorno - Approvazione del relativo Regolamento di applicazione.” Si è parlato molto in questo... Prego Consigliere.

CONSIGLIERE MARCENARO MATTEO

(*incomprensibile*) eventualmente al funzionario. Questa mattina ci siamo trovati nella posta elettronica il parere del revisore dei conti datato oggi. Il Regolamento del Consiglio Comunale prevede che la documentazione sia messa a disposizione dei Consiglieri Comunali il giorno in cui viene convocata la seduta. Chiedo se è regolare, dal punto di vista delle norme, anche perché poi potrebbe essere che impugniamo al Tar la delibera, quindi vorrei sapere se è regolare l'avvenuta consegna oggi di un parere obbligatorio da allegare alla pratica in discussione. Grazie.

SEGRETARIO COMUNALE

Il parere è favorevole e quindi prima non c'erano i tempi per acquisirlo.

CONSIGLIERE MARCENARO MATTEO

Se io dovessi controllarlo o farlo vedere a una persona per valutare, o sentire lo stesso revisore per capire se ha valutato alcuni aspetti, così io questa possibilità non ce l'ho perché qui il revisore non c'è.

SINDACO FIORINI MATTIA

Il revisore c'è. In realtà il parere del revisore è così come, non è che condizionato da... è dato *pro veritate*.

CONSIGLIERE MARCENARO MATTEO

Io chiedo semplicemente se è legittimo mettere a disposizione dei Consiglieri Comunali un atto il giorno stesso della tenuta della seduta e non come prescrive il Regolamento all'articolo 35: “I documenti relativi alle pratiche da trattare devono essere messi a disposizione dei Consiglieri Comunali presso la segreteria del Comune nel giorno stesso della convocazione.”

SEGRETARIO COMUNALE

Il documento delle pratiche da trattare lo avete avuto.

CONSIGLIERE MARCENARO MATTEO

Ma manca un parere obbligatorio. Ci sono fior di sentenze del Tar e della Corte dei Conti per pareri su bilancio, per pareri sui regolamenti istitutivi di altri tributi, di questo no ma della Tari, dell'IMU, laddove non c'era il parere allegato, sono state cassate queste delibere. Non me lo faccia dire. Se è un parere obbligatorio e non è allegato alla documentazione, non può essere consegnato

tardivamente, tanto che sono stati bocciati dei bilanci perché non c'erano i pareri approvati e dei regolamenti perché non c'erano i pareri allegati alle pratiche; comunque, se lei dice che è regolare prendiamo atto.

SINDACO FIORINI MATTIA

Procediamo. Grazie Consigliere Marcenaro. Pongo in discussione il punto numero 2: "Istituzione imposta di soggiorno - Approvazione del relativo Regolamento di applicazione."

Riprendo. È noto già da discussioni che abbiamo fatto in Commissione, direi che l'argomento è uno dei più trattati del momento; istituamo e approviamo in questa seduta il Regolamento dell'imposta di soggiorno. È una possibilità che viene data da una delibera di Giunta Regionale che ci consente, posta la nostra richiesta di essere iscritti all'elenco dei Comuni turistici avendo aderito al patto per lo sviluppo del turismo di Regione Liguria, e deriva da un percorso attuato – cosa diversa e degna di nota – da molti Comuni del comprensorio della Provincia di Savona, a parte le Albissole e Celle, da Varazze ad Alassio c'è continuità territoriale, in particolare per la costa, per l'approvazione di questa imposta; ne sono stati concordati sia i termini di applicazione sia il Regolamento non solo con i Comuni, ma anche le associazioni di categoria provinciali, e sono stati ovviamente resi edotti dei contenuti di questa imposta e delle prospettive, in particolare per il settore del turismo, anche i rappresentanti di categoria locali. Queste riunioni ci hanno consentito di addivenire a un Regolamento sull'imposta di soggiorno che consenta di far comprendere a tutti le intenzioni e le motivazioni per cui si intende introdurre questa imposta che deriva, ovviamente, da una condivisione di intenti con la stessa amministrazione della Regione Liguria che con l'imposta di soggiorno intende dare una spinta al settore turistico, come è accaduto in altri settori, in altri comprensori turistici che in questo momento, grazie all'imposta di soggiorno, stanno investendo sul turismo, di concerto con le categorie come faremo noi, dando servizi investendo sulle infrastrutture e consentendo di aumentare l'offerta turistica e quindi rendere i comprensori turistici più appetibili dal punto di vista della clientela. Inoltre, questo ci consente – e ritengo sia un elemento da portare in discussione – anche di attivare un tavolo che sarà il Comitato Locale per Promozione Turistica con le associazioni di categoria non solo, come previsto da Regolamento, per discutere come viene investito almeno il 60% del gettito dell'imposta – almeno vuol dire che si potrà arrivare anche di più –, ma anche per promuovere e programmare tutti gli investimenti e il futuro turistico di questo comprensorio. Ci consentirà, inoltre, di poter attuare una promozione del nostro territorio a livello un po' più ampio del livello comunale. Questo ci consente di poterci sponsorizzare e fare pubblicità al panorama di utenti dei settori turistici nazionale e internazionale non come singolo Comune di Spotorno, ma come comprensorio, ad esempio dell'intera Riviera, offrendo servizi coordinati con i Comuni limitrofi, diffusi sul territorio e molto diversi da quelli che le amministrazioni comunali – per ammissione delle stesse – hanno difficoltà a mantenere non dal punto di vista economico, ma perché ci siamo resi conto effettivamente che un ragionamento del comprensorio in questo ambito è la carta vincente in questo periodo. L'argomento è stato trattato in Commissione quindi direi che gli aspetti principali li ho trattati, non voglio dilungarmi oltre lasciando lo spazio alla discussione. Ci sono interventi? Consigliere Bonasera.

CONSIGLIERE BONASERA FRANCESCO

Consigliere Bonasera. Leggo l'intervento in modo che venga messo agli atti così come è stato letto: "Avete perso l'occasione per fare due cose: la prima, dimostrare che anche in politica le promesse e la coerenza non sono solo parole ma principi indissolubili di buoni politici e di una compatibile buona amministrazione. Il suo programma, egregio Sindaco, non prevedeva l'istituzione di tale balzello anzi, questa tassa era fermamente osteggiata sia a parole che sui post pubblici dei social non sono dal Sindaco, ma anche dai principali esponenti della sua maggioranza. Applicarla dopo aver promesso di non farlo è un episodio sicuramente deprecabile e non concepibile. Ricordo, per chi avesse la memoria corta, come nella precedente amministrazione vi fu un tentativo del Sindaco Calvi di introdurre la tassa, tentativo bloccato dal gruppo di Fiorini con la minaccia di far cadere la maggioranza poi disciolta qualche mese dopo. In quell'occasione, precisamente in data 9 luglio 2014, anche il sottoscritto, allora capogruppo di Adesso Forza Spotorno, scrisse al Sindaco e per conoscenza alle categorie e a tutte le strutture ricettive per chiedere che non venisse applicata. Calvi, sotto le pressioni del gruppo che faceva capo all'attuale Sindaco, decise di non assumere tale delibera, provocando successivamente le dimissioni dell'allora Assessore al bilancio. Seguirono diversi interventi da parte del gruppo Spotorno 2.0 e da parte dei suoi sostenitori per mettere alla paternità e per raccogliere gli applausi anche *on line* della scongiurata applicazione della tassa di soggiorno. Ora, parte delle stesse persone e parte degli stessi sostenitori sono fautori della tassa e ne voteranno la sua istituzione.

La seconda occasione persa era quella di cogliere il momento di particolare e persistente crisi turistica della nostra città per fare promozione e vendere al meglio Spotorno, promuovendolo come il paese che, nel rispetto dei propri turisti che portano ricchezza e sono un patrimonio della città, non applicherà la nuova tassa. Anche questa è stata un'occasione persa e pressoché non contestata dagli addetti ai lavori. A tale proposito, ricordo che negli incontri elettorali con le categorie economiche, gli albergatori visti ponevano al sottoscritto e ai miei candidati una forte domanda: una volta eletti applicherete la tassa di soggiorno? In questi giorni la carta stampata e i giornali *on line* hanno rilevato proteste in diverse località dagli addetti ai lavori sulla decisione dei Sindaci di applicare la tassa di soggiorno. A Spotorno, purtroppo, ho rilevato come vi sia solo silenzio. Occupandoci direttamente dell'imposizione, ritengo che questa colpisca direttamente anche il settore alberghiero che nei nostri paesi rivieraschi non vive certo un momento facile; è cambiata l'utenza, soggiorni più brevi, soggiorni mordi e fuggi, esigenze maggiori della clientela, necessità di applicare prezzi più competitivi, concorrenza globale. La tassa o si fa pagare al turista, penalizzando l'offerta, o la paga direttamente l'imprenditore il quale vede aggravarsi i costi di gestione della struttura. Prima di pensare a nuove tasse, bisognerebbe mettere in atto una politica tesa allo sviluppo economico della nostra città, bisognerebbe avere il coraggio delle scelte per far tornare competitivo il nostro paese che una volta aveva circa 80 strutture ricettive, sale da ballo, campi da tennis, campi da calcio; Spotorno era il paese trainate per il turismo invernale italiano ed estero. Purtroppo ora la stagione turistica è sempre più corta, non avverto nessun programma di sviluppo economico, non vi è una politica finalizzata ad allungare la stagione estiva e a far ripartire il turismo della terza età così come avviene in altre località vicino a noi, non sono state migliorate e ricreate le strutture turistiche, non sono stati realizzati investimenti caratteristici nel settore dei lavori pubblici. Certamente questo non è certo colpa sua, signor Sindaco, anche se

questi ha avuto per quattro anni l'onere di essere un Assessore ai Lavori Pubblici del nostro paese.

Parliamo, infine, della scusa di applicare la tassa di soggiorno per far emergere l'evasione. Quanti e quali forze disponibili bisognerebbe mettere in campo per controllare tutti i turisti che abitano in immobili il cui affitto non è dichiarato? Più volte sollecitai un'azione determinata con la costituzione di un gruppo di lavoro che facesse emergere alla fine le finte residenze, in modo da applicare a queste le imposte come seconda casa. La precedente maggioranza – della quale il Sindaco faceva parte – poco o nulla fece in proposito. Ora la responsabilità dell'Assessorato alle finanze è del Sindaco in carica il quale non potrà più dire che la colpa è degli altri che non lo fecero lavorare.

Per concludere, una raccomandazione: considerato che almeno il 60% derivante dal gettito della tassa è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione e che la gestione della quota sarà rimandata al Comitato Locale per il Turismo, chiedo che si faccia in modo che tale comitato funzioni davvero e che non abbia solo il compito di ratificare le decisioni assunte dall'Assessore competente o dal Sindaco.” Grazie.

SINDACO FIORINI MATTIA

Grazie Consigliere Bonasera. Rispondo brevemente a tutti i perché sono tutti ugualmente importanti. Parto dall'ultimo. Come avrà letto sicuramente nel Regolamento, non è possibile quello che lei dice, cioè il Comitato Locale per il Turismo è costruito in modo tale che in caso di un'eventuale votazione – posto che non si vuole arrivare a votazione ma si cerca sempre la discussione – nessuna delle due parti chiamiamole in causa – ma non puntiamo a metterne due parti contrapposte – nessuno dei due attori abbia la maggioranza; quindi non è possibile né per l'amministrazione né per la controparte far passare d'imperio delle decisioni. Questo è chiarissimo. Il rappresentante del Comune ha il 50% del peso, il restante 50% è distribuito con il criterio che c'è scritto nelle associazioni di categoria; quindi questo – non serve che la rassicuri – ma è così, così è venuto fuori dalla discussione con le categorie.

Lei mi ricorda l'episodio del 2015 Giunta Calvi, io su questo non posso fare altro che notare delle differenze fondamentali. Lei parla di coerenza, in realtà quello che è diverso dall'epoca è riassumibile in due concetti chiave: il primo, che è il più importante, è che l'imposta di soggiorno è tassa di scopo, questo vuol dire che non deve servire a coprire carenze di bilancio e a investire risorse in altre parti ma deve servire per quello per cui è riscossa, quindi a fare investimento sul turismo. All'epoca, se si ricorda i titoli dei giornali - io me li ricordo bene – era palesemente dichiarata come un'imposta per far quadrare un bilancio che non quadrava; quindi questa è una differenza fondamentale. Allora si utilizzava l'imposta di soggiorno e la si voleva inserire (volendo parlare anche di date) a luglio per agosto – cosa che ovviamente è abbastanza assurda, mentre adesso stiamo parlando di dicembre per luglio quindi sono tempi completamente diversi – per coprire un buco di bilancio. Oggi non è così, oggi c'è un accordo con le associazioni di categoria provinciali e c'è un accordo tra amministrazioni, c'è un'amministrazione regionale che si è fatta carico di fare un elenco di Comuni turistici. All'inizio erano stati inseriti tutti i Comuni nell'elenco ma ad oggi, in realtà, è stata ratificata la delibera di giunta per cui i Comuni volontariamente aderiscono al patto, e la volontarietà è proprio indice di una volontà dell'amministrazione di voler investire sul turismo e di voler sottostare ai dettami del patto che consentono di ricavare il massimo dalle risorse e in cui è espressamente scritto più volte e citato che

l'imposta di soggiorno non deve servire a tappare buchi di bilancio ma deve essere spesa tutta, non solo 60% concordato ma anche il restante 40%, in interventi e investimenti in campo turistico. Almeno il 60% deve essere concordato con le categorie ma anche il restante 40%, o meno se ne concordiamo di più con le categorie, deve essere investito nel comparto turistico, facendo di questa imposta non quello che era nel 2015, quindi un'imposta per tappare un buco di bilancio, ma quello che è oggi cioè un'imposta che serve per rilanciare il settore turistico. Inoltre, all'epoca mancava l'accordo con le categorie; mi ricordo l'incontro dell'amministrazione con le categorie in cui a luglio si voleva presentare loro questa decisione, ovviamente queste erano di tutt'altro avviso rispetto a quanto invece non sono ora. Assieme alla Vicesindaco e all'Assessore al Turismo abbiamo partecipato a numerosi incontri sull'imposta di soggiorno con altre amministrazioni comunali e con le categorie e devo dire che abbiamo trovato da parte di tutti buoni propositi; ovviamente nessuno apertamente dichiara di volere l'imposta di soggiorno però, posta come è stata posta prima dalla Regione Liguria e poi dai Comuni che aderiscono al patto, effettivamente è vista come una possibilità di investire sul turismo. Si dice che bisogna tornare competitivi ad un periodo in cui Spotorno aveva tanti alberghi, in quel periodo però mi ricordo che c'era l'Azienda Autonoma di Soggiorno che questo lavoro lo faceva, l'imposta la riscuoteva e la investiva sul territorio. Quindi probabilmente all'epoca eravamo competitivi perché i tempi erano sicuramente diversi ma perché in realtà c'era l'imposta di soggiorno e soprattutto veniva investita sul territorio; quindi c'era la possibilità di investire e di offrire qualcosa di più. Il rischio di tentennare e di non fare questa scelta oggi per un comprensorio come il nostro che si candida a tornare quello di una volta è di farsi sorpassare da altri comprensori turistici dove, in realtà, la tassa non solo viene riscossa, ma viene anche investita. Un rappresentante delle categorie, se vogliamo chiamarlo così, provinciali e la controparte, in una delle riunioni in Provincia, ci faceva notare come nel Comune di Genova sono state le categorie a chiedere di aumentare le aliquote all'imposta di soggiorno proprio perché hanno visto il vantaggio che questo ha portato al territorio. Questo è quello che nella nostra visione auspichiamo succeda anche qua, cioè che siano proprio le categorie a vedere per prime l'investimento in un indotto che porta a loro per primi un vantaggio economico. Tutto questo nasce dal fatto che siamo fermamente convinti che l'ossatura turistica e il comparto turistico sia per Spotorno la parte essenziale della città, il paese è chiaramente votato e vive sul turismo, quindi non investire sul turismo vuol dire rimanere indietro rispetto ad altri comprensori che lo fanno. Quello che lei dice dell'ennesima scusa della lotta all'evasione in realtà non è una scusa, è un impegno che abbiamo preso con le associazioni di categoria per far sì che tutti coloro che soggiornano a scopo turistico nel Comune di Spotorno possano fare la loro parte e che non siano sempre e solo coloro che fanno attività alla luce del giorno a dover fare gli esattori dell'imposte ma che questa possa essere distribuita verso effettivamente tutti coloro che sul territorio vengono a soggiornare e che quindi possono contribuire a migliorare ancora di più l'offerta turistica. Ci sono altri interventi? Consigliere Marcenaro.

CONSIGLIERE MARCENARO MATTEO

Questo è un discorso che non sta in piedi perché si parte dal fondo – e questo dicono le categorie – per arrivare a un risultato, ovvero noi non creiamo un prodotto che poi vendiamo, come è stato fatto in altre Regioni che vengono citate spesso volte a sproposito, noi partiamo dal fondo e mettiamo la tassa perché

vorremmo creare un prodotto. E questo è stato venduto alle categorie con l'impegno di tutti i Comuni a mettere contestualmente l'imposta. In realtà abbiamo visto che alla fine i Comuni che mettono l'imposta sono pochissimi rispetto alla realtà savonese, anche alla realtà turistica. Una Provincia che, teniamo conto, la scorsa estate ha visto – unica nel panorama ligure – registrare un calo delle presenze. Questo è il dato. Quindi noi mettiamo l'imposta senza avere nulla di nuovo; il messaggio è: noi vi chiediamo i soldi perché vi faremo pagare questo servizio. A differenza del Trentino che ha creato il prodotto, ha posto in essere i servizi e successivamente ha istituito l'imposta. Imposta alla quale comunque rimango contrario per una questione di principio. Il fatto che si pensi che sia sempre l'amministrazione, sia sempre il pubblico, sia sempre l'apparato a gestire meglio le risorse che i privati generano con la loro ricchezza è una mentalità che non mi appartiene ma che non appartiene neanche agli iscritti alle categorie perché sono stati abbindolati, perché vediamo quello che sta succedendo nelle categorie a livello provinciale dove ci sono scissioni, dove ci sono operatori che escono, dove ci sono proteste anche nei confronti degli stessi rappresentanti sindacali. Questo è all'ordine del giorno nei quotidiani di questi giorni. Ci sono fior di comunicati dove si dice che si sono abbindolate le categorie facendo vedere questa realtà di promozione che è già stata istituita in altre realtà e ha portato benefici esclusivamente a chi si è andato a occupare di questa realtà, ma non ha portato beneficio al territorio, ha portato un piccolo disagio all'utente che si trova a pagare una tassa in più per avere il medesimo servizio degli anni precedenti. Questo succede sui giornali, basta aprire *Il Secolo* e si legge. Le scissioni della Confesercenti, l'UPA, anche la stessa Confcommercio Federalberghi che ha preso posizione, ma vediamo che anche il Comune di Alassio ha capito che forse è meglio ripensarci, il Comune capofila del turismo della Provincia di Savona, mentre Laigueglia non ci ha proprio mai pensato, Andora nemmeno, Ceriale neppure, Borgio Verezzi neanche, Bergeggi che è qui vicino nemmeno, le Albissolle non l'hanno istituita, Celle – viva Dio – un Sindaco che ha dato una parola e la mantiene perché quando ha dichiarato pubblicamente che è contro mantiene questa posizione. Tutti questi Comuni non hanno istituito la tassa, quelli che rimangono sono pochi e quindi anche quel progetto che doveva essere un progetto a livello provinciale lo inseguono poche amministrazioni con la convinzione di essere più brave a gestire i soldi dei privati; ed è una mentalità che, ripeto, non mi appartiene. Poi si dicono delle cose che non sono rispecchiate nel Regolamento, che gli over 65 non pagheranno l'imposta; non è vero, naturalmente non c'è scritto. Alle categorie è stato detto questo, perché parlando con gli operatori mi hanno detto che gli over 65 anni non pagheranno l'imposta; non è vero, gli over 65 pagheranno l'imposta come tutti gli altri a meno che non siano nel gruppo, a meno che non ci sia tutta una serie di requisiti e avranno uno sconto comunque del 30%. Quindi non è vero, non la pagheranno soltanto i minori fino a 12 anni. Voi vendete una realtà che non è quella che poi troviamo trascritta nel Regolamento, questo è il dato di fatto. Vi invito a ripensarci. Quanto dovremmo spendere in promozione per avere un risultato che potremmo avere gratis se come amministrazione diciamo: Spotorno è contro l'imposta sul turista, il turista è un ospite che viene valorizzato e non chiediamo nulla di più rispetto a quello che già paga l'albergo? Tralasciando poi il fatto che viene istituita, questa imposta, in maniera differenziata rispetto alle categorie degli alberghi e delle case, quando il turista che viene non usufruisce di ulteriori servizi che non siano quelli dell'albergo per i quali già paga una tariffa differenziata. Non è che se io vado nel 3 stelle, mi fate una promozione con la musichetta e se io vado nell'una stella mi

mandate una promozione in bianco e nero dicendomi: Guarda se vuoi venire... La promozione è promozione, la tassa se è un'imposta di soggiorno va perlomeno equiparata a tutti i soggetti che vengono a risiedere nel nostro paese. Senza contare l'aspetto ulteriore delle seconde case; pagherà l'imposta semplicemente l'affittacamere, il privato che ha destinato la sua abitazione a essere immobile ammobiliato ad uso turistico, chiedendo l'iscrizione nei registri provinciali prima regionali adesso, ma il privato che affitta la sua casa, non essendo quella una struttura classificata come turistica, non paga nulla. Questo è un dato di fatto perché la legge parla chiaro e dice che l'imposta va applicata sui soggiorni nelle strutture turistiche, ed è vero che l'appartamento ammobiliato ad uso turistico è stato disciplinato dalla 32 come struttura turistica, ma laddove rispetti tutti i requisiti, quindi con la possibilità di accedere a bandi pubblici per il finanziamento. Ma laddove il privato affitti la sua casa come privato, registrando anche il contratto se ricorrono le condizioni di legge, non è solo per quello che quella struttura diventa una struttura turistica. Quindi ci sarà un'ulteriore spinta a uscire dagli imprenditori economici che fanno turismo in maniera imprenditoriale, favorendo chi lo fa in maniera sporadica e occasionale ma nel rispetto di tutte le regole di questo paese, perché non è un obbligo essere appartamento ammobiliato ad uso turistico, è una facoltà, chi vuole lo chiede, è una classificazione, può accedere a dei contributi regionali, ma se io non lo chiedo... ho una casa nuova, l'affitto e quindi non si crea nessun problema. Tralasciando le complessità della gestione di questa imposta anche in capo agli operatori economici perché si vede la necessità del rendiconto, di diventare agenti contabili, dover effettuare la rendicontazione da trasmettere etc. cioè mettiamo ulteriore burocrazia in capo degli operatori in un momento in cui chiedono semplificazione, invece noi li aggraviamo di obblighi. Aggiungendo il fatto che voglio puoi capire come andremo a gestire eventuali contestazioni da parte della Guardia di Finanza, dall'Agenzia delle Entrate, che sappiamo che ogni tanto accadono, e laddove magari questo contribuente per quieto vivere – e lo dico perché facendo questo lavoro lo so – delle volte accade che per quieto vivere si addivenga ad un accordo con l'amministrazione fiscale, pagando una cifra ritenuta ragionevole ma questo li potrebbe esporre, essendo agenti contabili, anche alla contestazione del danno erariale perché la contestazione riguarda delle ulteriori presenze. Quindi non solo il danno di subire un accertamento magari anche ritenuto ingiustificato ma nel quale, a fronte dei costi di un contenzioso che dura mediamente da sei a otto anni e può costare cifre importanti, si raggiunge un accordo, ma si rischia anche il danno di dover magari versare l'imposta su delle presenze mai conseguite e avere anche il rischio del danno erariale in quanto agente contabile. Questa è la situazione che stiamo mettendo in piedi, questo io vorrei che capissero bene anche gli operatori economici, che non è uno scherzo. Al di là del disagio all'utente, al di là del fatto che comunque non si raggiungono gli obiettivi che l'accordo provinciale si proponeva e per il quale anche molte categorie a livello provinciale hanno detto di sì, il risultato è che anche sul singolo si vanno a porre degli oneri e rischi ulteriori rispetto a quelli che già sopporta per fare la sua attività come imprenditore. Questo è inequivocabile, è nei dati dei fatti, nel Regolamento. Quindi io vi inviterei a pensarci perché, ripeto, la promozione di dire il turista non paga niente se viene a Spotorno anzi, lo accogliamo in maniera ospitale, è senz'altro migliore che non dover spendere dei soldi per spiegare perché abbiamo messo un'imposta per dirgli che lo accoglieremo meglio.

SINDACO FIORINI MATTIA

Grazie Consigliere Marcenaro. Anche qui cercherò brevemente di coprire i punti salienti e parto dalla fine. Quando lei mi parla delle locazioni, sostanzialmente in realtà il concetto è abbastanza chiaro, la stessa legge regionale è stata emendata nel 2015 introducendo l'articolo 27 "Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico" introducendo, in particolare, una frase che fa capire il concetto, si voleva sciogliere il dubbio che lei invece ancora ha sul fatto che alcune tipologie che non sono normate nell'elenco della legge come strutture ricettive possano essere in realtà assimilate, almeno per l'imposta di soggiorno, ad esse. Questa è proprio la nota aggiuntiva, io stamattina ho parlato ampiamente con il funzionario che in Regione Liguria si occupa di questo, questa è stata proprio la motivazione, e dice: "gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno." Vuol dire che non devono essere iscritte a nessun registro, non devono avere dei servizi comuni, non devono avere il ricambio della biancheria, non devono avere servizi che hanno invece le altre strutture ricettive ma in realtà, come dice la legge, sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre perché in caso fossero in numero superiore a 3 – scelta anche questa chiara della Regione Liguria – diventano case e appartamenti per vacanze e quindi un'attività imprenditoriale, ma possono essere gestite in forma non imprenditoriale purché in numero non superiore a tre oppure purché – per bypassare il limite del tre – date in gestione ad agenzia immobiliare mediante mandato a titolo oneroso. Quindi sono locazioni non imprenditoriali, non hanno tutte le caratteristiche per poter essere strutture ricettive ma sono, ai fini dell'imposta di soggiorno, assimilabili ad esse, come il d.l. 50/2017, nell'ultima versione emendata dal Senato quindi quella recente, nell'articolo 4 quando parla del regime fiscale delle locazioni brevi, ci scioglie anche ulteriori dubbi per quanto riguarda le persone che affittano solo su B&B, non solo per chi affitta tramite agenzie e quant'altro, ma anche per chi affitta in generale. La leggo: "si intendono locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizio di fornitura di biancheria" ma vuol dire anche tutti gli altri "al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività." Quindi un privato che affitta il proprio appartamento per un periodo inferiore a 30 giorni, come dice il d.l. 50/2017, "il soggetto che incassa il canone corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno" classificando quindi anche questa forma di locazione come sottoposta all'imposta di soggiorno. Anche per tutto il resto della disciplina di locazione in realtà il concetto è ugualmente abbastanza chiaro, la legge 431/1998 che regola le locazioni dice esplicitamente che la durata dei contratti di locazione deve essere di una certa durata: 4 + 4 anni. Ovviamente prevede la possibilità di stipulare locazioni di durata inferiore per alcune specifiche tipologie e le chiama "contratti di locazione di natura transitoria" di cui dice: "mediante Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Finanze saranno rese note le modalità per la stipula di contratti di natura transitoria di durata inferiore ai limiti previsti dalla legge" quindi inferiori ai quattro anni. In questo Decreto dice proprio che "è possibile per particolari esigenze stipulare contratti di durata non superiore a 18 mesi. Tali contratti sono fatti per soddisfare particolari esigenze di proprietari o dei conduttori per fattispecie – con particolare riferimento a quelli derivanti da mobilità lavorativa e

connessa allo studio, all'apprendistato e formazione professionale, all'aggiornamento e alla ricerca di soluzioni occupazionali" specificando inoltre che i contratti, quindi quelli di durata inferiore a quattro anni e tutti quelli che possiamo definire come contratti atipici in deroga alla norma che dice 4 + 4 anni, devono specificare in un'apposita clausola la motivazione per cui la durata del contratto è inferiore a quattro anni e quindi chiaramente non è di tipo residenziale. In questo caso, quindi, quello che fa la divisione tra chi affitta la propria casa ed è sottoposto al pagamento dell'imposta di soggiorno e chi invece non lo è, è intanto la durata del contratto e poi la natura del contratto stesso; quindi se sono contratti di 4 + 4 anni, se sono contratti di durata inferiore come normato dalla legge nazionale sulle locazioni che hanno specificità non inerenti al turismo, sono chiaramente esenti dall'imposta soggiorno. In realtà tutti i tipi di locazione che esulano dalle deroghe previste dalla norma nazionale o dal d.l. 50 sono chiaramente ad uso turistico, assimilabili al pari degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e quindi sottoposti al pagamento dell'imposta di soggiorno. Questo è chiaro non solo dal d.l. 50 ma anche da tutte le successive modifiche e decreti che sono seguiti alla legge 431/1998.

Per quanto riguarda quello che lei dice sul fatto che avremmo fatto un investimento maggiore dicendo che non avremmo messo la tassa, questa secondo me è un po' un'assurdità perché gli slogan non fanno investimento. Noi assistiamo in questo periodo a un incremento di presenza sul territorio dovuto chiaramente a tensione, difficoltà e un po' di timore a recarsi in alcune destinazioni estere che di solito – e da anni ormai il trend è chiaro – sono preferite alla nostra. In questo caso il rischio è quello di far trovare dei territori con pochi servizi e quindi di presentarci a questo afflusso di persone non con i servizi e con il sistema di attrezzature turistiche che vorremmo. Devo anche far notare che il Comune di Spotorno si è distinto in questa fase dando in realtà il buon esempio. Noi abbiamo dimostrato alle categorie, e questa probabilmente è una delle motivazioni per cui le categorie hanno dimostrato una fiducia e un interesse a sedersi al tavolo con noi a discutere di questa imposta, perché abbiamo fatto un investimento importante sul turismo, che è agli occhi di tutti, che è la Casa del turismo; quindi il Comune di Spotorno ha dimostrato di voler veramente investire sul turismo dando un'infrastruttura che è prima tra tutti in campo turistico. Chi va in Val d'Aosta, chi va in Trentino può notare come sono gli uffici turismo di quei posti, sembrano degli atelier di moda, e questo nel turista chiaramente fa vedere un'attenzione particolare dell'amministrazione. Quindi noi abbiamo ritenuto di fare questo intervento che alcuni di voi in questo Consiglio hanno dichiarato testualmente "se avessi saputo che era così complicato, non l'avrei fatto pur avendolo detto in campagna elettorale", noi abbiamo invece avuto la forza e il coraggio di andare avanti proprio per dimostrare che il Comune di Spotorno e questa amministrazione intende investire seriamente nel turismo. Questo sicuramente ha costituito un precedente per cui le categorie commerciali si sono sedute al tavolo con noi con uno spirito molto differente rispetto a qualche anno fa, che citava il Consigliere Bonasera. C'è credibilità e c'è la volontà di investire, questo è stato dimostrato ancora prima di riscuotere la tassa.

Sulle esenzioni delle categorie over 65, in realtà il Regolamento è stato ovviamente trattato e rimaneggiato più volte con le rappresentanze provinciali delle categorie e quella parte, in particolare la parte che riguarda i gruppi over 75, è stata proprio una richiesta delle categorie perché in sostanza – e non mi era noto prima di allora – c'è una sorta di gara al ribasso tra le strutture ricettive turistiche a occuparsi di questi gruppi, tale per cui hanno richiesto specificatamente di

prevedere solo questa tipologia non di esenzione ma di riduzione dell'imposta, posto che ci siamo riproposti, sempre con le categorie provinciali, di rivedere i punti del Regolamento a distanza di due anni ed effettuare quei correttivi che ci permetteranno di continuare, modificando eventualmente i Regolamenti e l'imposta, con le premesse che fanno parte integrante all'imposta e quindi con una risorsa che consenta di investire nel turismo in maniera condivisa, formando un comprensorio. Per quanto riguarda Alassio, cito e concludo, io personalmente ho parlato con il sindaco, quindi non so se lei ha informazioni più definite delle mie, in realtà il 15 dicembre andremo tutti proprio nel Comune di Alassio a firmare il patto tra i Comuni per l'imposta di soggiorno, proprio su specifica richiesta del Sindaco di Alassio che porterà in Consiglio Comunale il Regolamento che in realtà hanno dovuto ritirare proprio perché in Commissione loro avevano presentato una versione del Regolamento prima dell'ultimo passaggio in Provincia con le categorie. Il Regolamento è stato poi molto rimaneggiato e modificato e quindi hanno ritenuto di doverlo riportare all'analisi dei Consiglieri Comunali in modo da lasciare il tempo alle osservazioni. Quindi sicuramente Alassio è della partita, così come tutti gli altri Comuni; anzi, è così tanto della partita che il Sindaco ha ritenuto di chiedere di andare proprio ad Alassio a firmare quello che in realtà avremmo dovuto firmare qualche giorno fa a Varazze, richiesta che tutti i Comuni firmatari del patto hanno accolto con favore proprio perché Alassio è chiaramente – come citava lei – uno dei Comuni turistici che è un po' l'esempio e la forza di tutti noi, assieme al Comune di Loano e al Comune di Finale, che hanno fatto un po' raccordo tra tutte le amministrazioni che hanno preso parte a questo lavoro. È un lavoro che ci impegna da mesi, non solo le amministrazioni comunali, costituendo un concatenarsi di occasioni favorevoli per far sì che i presupposti di queste imposte, cioè che non sia un'imposta fatta per tappare buchi di bilancio ma per investire nel turismo e per far ripartire un settore, siano effettivamente molto credibili e da perseguire per come abbiamo detto. Ci sono altri interventi? Vicesindaco.

VICESINDACO SPOTORNO GIOVANNI

Spotorno. Volevo solo precisare una piccola cosa: ho sentito da entrambi che la mancata applicazione della tassa di soggiorno potrebbe essere una cosa da pubblicizzare in modo da attirare turisti verso Spotorno. Ahimè, questo non sarebbe per certi versi possibile, e vi spiego perché: il punto 2 della delibera regionale dei patti del turismo dice testualmente “non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località.” Quindi i casi sono due: o io non aderisco ai patti del turismo oppure aderisco non applicando la tassa di soggiorno, cosa che è assolutamente possibile, chiaramente vado contro una cosa che ho firmato. Non aderire ai patti per il turismo, secondo me, comporta tutta una serie di problematiche, al di là della partecipazione al progetto *La mia Liguria*, il progetto *WiFi Liguria*, etc., però ad esempio se io aderisco al patto, non posso fare concorrenza sleale verso gli altri Comuni, c'è scritto, per cui mi cacciano fuori il giorno dopo. È una delibera regionale; se noi dobbiamo già pensare di andare oltre quello che firmiamo, secondo me non è corretto, poi possiamo fare qualsiasi cosa però, ripeto, punto 2: “non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località.” Questo è uno dei punti principali del patto per il turismo e mi sembra corretto che chi lo firma lo rispetti.

SINDACO FIORINI MATTIA

Grazie Vicesindaco Spotorno. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Marcenaro.

CONSIGLIERE MARCENARO MATTEO

Per carità, ognuno può vederla come vuole; le risposte sicuramente non vanno a scalfire minimamente quelle che sono state le obiezioni, ma nessuna delle obiezioni, anche perché citare normative che non hanno nulla a che vedere con l'imposta di soggiorno sicuramente non va a inficiare il ragionamento. La locazione 4 + 4 è una norma che è stata posta a tutela degli inquilini per evitare che ci siano contratti di locazione dove possono essere sbattuti fuori da un giorno all'altro. La temporaneità, lei ne ha citato solo alcune, conosco benissimo quelle norme sempre per motivi di lavoro, sono di più rispetto a quelle che ha citato lei, tra l'altro non ha neanche citato quelle turistiche, ma quindi uno può benissimo utilizzare per una locazione temporanea una di quelle altre disposizioni che sono contenute nel D.M. nessuno obietta che, come lei cita, la legge 32 preveda che l'appartamento ammobiliato, laddove sia utilizzato a fini turistici, sia equiparato a struttura ricettiva; lo fa la Regione Liguria, ma laddove questo non avviene perché – ribadisco il concetto – se io affitto un appartamento per un anno a chi cerca lavoro a Spotorno o nei paesi limitrofi senza avere un lavoro, viene qui e dice:” “mi piace, voglio vedere se trovo un lavoro,” io non ho l'appartamento destinato a locazione turistica e faccio un affitto per un anno, non è sicuramente una struttura ricettiva la mia. Quindi il fatto delle motivazioni per cui venga destinato, se l'immobile non è struttura ricettiva, non deve pagare l'imposta. Quindi non mi ha dato delle risposte, ha citato altre cose, ha fatto il minestrone. Il vicesindaco ha detto una cosa giusta: è giusto aderire al patto, nessuno mette in dubbio che sia una cosa corretta, e utilizzare la tassa è evidente che è scritto, nel senso che la tassa non va applicata per farsi concorrenza, per fare una guerra, ma se un comune decide di non applicarla, voglio vedere che non possa dire noi abbiamo fatto la scelta... ci sono comuni che l'hanno detto sui giornali. Celle, uno per tutti: il sindaco ha detto pubblicamente “noi confermiamo la scelta di non applicare la tassa.” Forse celle non ha neanche aderito al patto, ma ci saranno anche comuni che hanno aderito e che faranno questa scelta, come ci sono imprenditori privati. Se io sono un albergatore, non posso mettere sul mio sito “a Spotorno non pagherai la tassa di soggiorno” ma non ho aderito al patto come operatore privato e nessuno mi può impedire di fare questa scelta. Quindi questa è una statuizione del patto che ha finalità diverse rispetto a quella di non dire noi non abbiamo fatto questa scelta. Quindi quelle che sono state le obiezioni non vengono scalfite neanche dalle risposte che sono state date, riteniamo comunque che sia una scelta penalizzante per l'operatore, penalizzante per il turista e che non va a risolvere i problemi. Ci auguriamo di sbagliarci e mi auguro che abbia ragione lei che il comune di Alassio effettivamente istituisca l'imposta, però il risultato è che su Spotorno il risultato sarà un risultato penalizzante anche dal punto di vista dell'immagine.

SINDACO FIORINI MATTIA

Consigliere Bonasera.

CONSIGLIERE BONASERA FRANCESCO

Già dal mio intervento iniziale ho espresso la mia contrarietà all'istituzione della tassa; condivido quanto detto dal Consigliere Marcenaro nel suo intervento di dichiarazione di voto ed effettivamente l'interpretazione della norma detta dal Vicesindaco lascia aperto, nel senso che non utilizzare la tassa può significare anche dire "io la metto di meno, io la metto di più" ma la pubblicità di Spotorno sul fatto che possa accogliere i propri turisti senza penalizzarli con una tassa ulteriore che, come ho detto, può essere pagata anche direttamente e supportata dall'operatore economico con un aggravio di costi, poteva essere una leva per presentare Spotorno come un paese che accoglie i propri turisti senza penalizzarli e senza esserci a monte un progetto che possa consentire uno sviluppo della città. Comunque le osservazioni che avete fatto ovviamente riguardano la decisione che avete già assunto o, se non ho capito male dalle parole del Sindaco, ha dichiarato che le categorie di Spotorno sono d'accordo, gli operatori economici di Spotorno sono tutti d'accordo all'applicazione della tassa. Ho capito male o è così, Sindaco?

SINDACO FIORINI MATTIA

È una dichiarazione di voto non può farmi domande. Comunque poi le rispondo. Non facciamo dibattito.

CONSIGLIERE BONASERA FRANCESCO

Va bene, grazie. Se è così, bene. Ci auguriamo, come diceva prima il collega Marcenaro, che questo porti un incremento delle presenze di Spotorno, porti progetti per interventi nel settore turistico che, – su questo credo condividiamo entrambi – è l'economia trainante di Spotorno e soprattutto è necessario che si dia agli operatori e ai cittadini una possibilità di sviluppo, che si possa reinvestire nel turismo così come si faceva una volta, che i figli seguivano i padri nelle proprie attività e nelle attività turistiche. Quindi per quello che ho detto adesso e per il mio intervento iniziale, ovviamente il mio voto sarà contrario. Grazie.

SINDACO FIORINI MATTIA

Grazie Consigliere Bonasera e grazie Consigliere Marcenaro. Non rientro, anche perché sarebbe un po' inopportuno perché sono dichiarazioni di voto, nel discorso delle locazioni ma in realtà la locazione che citava lei per vedere un po' di lavoro è prevista dal D.M., che dice giustamente di conoscere meglio di me, e parla proprio di locazione per mobilità lavorativa; quindi in realtà quel discorso è chiaro, almeno per noi. Presenteremo Spotorno come un Comune che investe ulteriori 200.000 euro l'anno nel turismo rispetto a quanto investa già adesso, cosa che non sarebbe possibile fare altrimenti, e quindi secondo noi l'offerta turistica avrà veramente una grande differenza. Rispetto all'ultima, e poi mi scuso vado in votazione ma perché me l'ha chiesto, all'incontro con le categorie sia provinciali ma anche locali in realtà nessuno si è apertamente dichiarato contro volendo rovesciare il tavolo di discussione ma, come ho già detto prima, non sono venuti lì dicendo "vogliamo l'imposta di soggiorno", sono venuti dicendo "visto che mettiamo l'imposta di soggiorno, siamo qua per parlarne e vogliamo entrare nel sistema, vogliamo poter fare la nostra parte". Avrebbero potuto fare diversamente ma in realtà, ripeto, le Federazioni provinciali e le associazioni di categoria provinciali addirittura firmeranno con noi un accordo che hanno già rivisto con

noi, quindi formalmente ci sarà anche una firma, perlomeno da parte delle associazioni provinciali. Detto questo, pongo in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno: "Istituzione imposta di soggiorno - Approvazione del relativo Regolamento di applicazione."

Chi è a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Due. Anche questo ha l'immediata esecutività.

Vi ringrazio, termina qui il Consiglio Comunale. Buona serata.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE

DATA 30.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marianna MARZOCCA

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE

DATA 30.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Marianna MARZOCCA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mattia FIORINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela GAGGERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Spotorno, 19.12.2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Pietro SCIANDRA

ESTRATTO COPIA CONFORME CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Spotorno, 14.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela GAGGERO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Spotorno, 14.12.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela GAGGERO

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell' art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 19.12.2017.